



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente relatore

Lucia D'AMBROSIO

Consigliere

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al n. **61666** del Registro di Segreteria,
promosso da:

- **Franca CICALE** (c.f. CCLFNC57A55C619M), nata a Chiaromonte (PZ) il
15.01.1957, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto
d'appello, dall'Avv. Giovanni Lo Sasso (c.f. LSSGNN54P03L532C; Pec:
losasso.giovanni@cert.ordineavvocatipotenza.it) elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tepedino in Roma, Viale Mazzini n. 145
(avvocato@pec.tepedino.it)

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore
generale p.t.;

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione

	giurisdizionale per la regione Basilicata, in persona del Procuratore regionale	
	p.t.;	
	<i>per la riforma</i>	
	- della sentenza della Corte conti, Sezione giurisdizionale per la	
	regione Basilicata, n. 22/2024, depositata il 7 febbraio 2024 e notificata	
	il 13/02/2024.	
	VISTI l'atto di appello e tutti i documenti del fascicolo di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 3 luglio 2025, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il	
	relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avv. Giuseppe Recupito, su delega	
	dell'Avv. Lo Sasso per l'appellante e il rappresentante del Pubblico	
	Ministero, in persona del Vice Procuratore generale dott. Arturo	
	Iadecola;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con atto di citazione in data 4 agosto 2023 la Procura regionale presso	
	la Sezione giurisdizionale per la Basilicata ha convenuto in giudizio la	
	signora Franca Cicale per sentirla condannare in relazione a un'ipotesi	
	di danno erariale relativa a non corretta gestione del contratto di	
	locazione di un immobile da parte dell'azienda sanitaria locale di	
	Potenza, adibito a sede della Unità Operativa Complessa "Attività	
	tecniche".	
	Emergeva dagli atti che l'architetto Cicale, in qualità di responsabile	
	dell'U.O.C. Attività tecniche dell'Asp, in seguito alla decisione	
	dell'Azienda sanitaria di reperire una nuova sede per alcuni uffici e	
	2	

	servizi, aveva comunicato alla società locatrice dell'immobile la	
	disdetta del contratto di locazione, individuando nella data del 30	
	settembre 2014 quella di cessazione della locazione, data in cui l'Asp	
	aveva effettivamente liberato i locali.	
	Per contro, la società locatrice aveva obiettato che il contratto era di	
	durata triennale rinnovabile a partire dal 31 marzo 2011 e quindi che si	
	era tacitamente rinnovato fino al 31 marzo 2017, in quanto la disdetta	
	da parte dell'Asp non era stata comunicata nel termine, previsto	
	contrattualmente, di sei mesi prima della scadenza del primo triennio,	
	cioè prima del 31 marzo 2014. Pertanto, la società aveva preteso il	
	pagamento del canone maturato successivamente al 30 settembre	
	2014.	
	Il contenzioso che veniva quindi a instaurarsi tra la Asp e la società	
	conduttrice dell'immobile era definito transattivamente con esborso da	
	parte della Asp di €. 201.851,00.	
	La Procura regionale, a seguito di ciò, aveva convenuto in giudizio	
	l'architetto Cicale in considerazione della erronea gestione del	
	contratto di locazione.	
	La Sezione territoriale aveva parzialmente accolto la domanda	
	risarcitoria sostenendo che la convenuta avrebbe dovuto esercitare il	
	diritto di recesso ai sensi dell'articolo 27 della legge 392/'78; recesso	
	che presupponeva la comunicazione alla locatrice dei “gravi motivi” e	
	quindi delle circostanze sopravvenute e imprevedibili e indipendenti	
	dalla volontà del conduttore che giustificassero la cessazione	
	anticipata del rapporto. Secondo la Sezione, la comunicazione fatta	
	3	

	dall'architetto Cicale data 17 dicembre 2023 non poteva considerarsi	
	un valido esercizio della facoltà di recesso in quanto la norma, cioè	
	l'articolo 2-bis del decreto-legge 120 del 2013, convertito con legge 137	
	del 2013, nel testo allora vigente riguardava soltanto le amministrazioni	
	dello Stato, le regioni e gli enti locali e non poteva quindi applicarsi alle	
	aziende sanitarie locali. La Sezione territoriale aveva quindi	
	evidenziato che, poiché successivamente, cioè il 23 giugno 2014 per	
	effetto della legge numero 89 questa norma era stata modificata nel	
	senso di estenderla anche alle aziende sanitarie locali, alle quali si	
	consentiva di recedere dai contratti di locazione entro il 31 luglio 2014,	
	la convenuta avrebbe dovuto reiterare il recesso; invece l'interessata,	
	pur consapevole della posizione della locatrice che il 20 giugno 2014	
	aveva proposto ricorso al Tar manifestando l'intenzione di opporsi alla	
	cessazione anticipata del contratto, non aveva approfittato della	
	modifica normativa per esercitare il nuovo recesso. Da qui l'addebito di	
	aver operato con colpa grave provocando per l'Amministrazione	
	comunale l'inutile pagamento dei canoni di locazione maturati nei 10	
	mesi intercorrenti tra il 1° ottobre 2014 e il 31 luglio 2015 per	
	complessivi €. 151.851,00 che la sezione ha ridotto però del 50% in	
	considerazione dell'apporto causale di altri soggetti non convenuti (€.	
	75.925,96).	
	L'architetto Cicale ha impugnato la sentenza, deducendo con il primo	
	motivo che la disdetta a suo tempo comunicata avrebbe prodotto la	
	risoluzione anticipata del contratto al 23 dicembre 2014, proprio a	
	seguito della sopravvenienza della legge 89 del 2014 e del decorso dei	
	4	

	180 giorni di preavviso stabiliti dalla medesima norma. Con il secondo	
	motivo invece ha rimarcato l'intenzione di avvalersi dell'articolo 2-bis	
	del D.L. n. 120/2013 nella convinzione di potere fare esercizio della	
	disdetta, e ha dedotto motivazione erronea attinta da contraddittorietà	
	e illogicità.	
	Col terzo motivo ha sostenuto l'assenza del danno oggettivo imputabile	
	e l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.	
	Con il quarto motivo ha contestato l'erroneo riparto del danno	
	patrimoniale, non avendo il collegio di prime cure indicato i parametri	
	utilizzati ai fini della valutabilità delle condotte causali concorrenti dei	
	non citati in giudizio.	
	Ha chiesto quindi l'assoluzione integrale a seguito di accoglimento	
	dell'appello e, in via gradata e di estremo subordine, una riduzione	
	ulteriore dell'addebito in misura minore del 50%.	
	Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni in data 5	
	giugno 2025, con cui in via del tutto preliminare ha eccepito	
	l'inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto la sentenza,	
	contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata notificata a	
	mezzo pec in data 13 febbraio 2024 e dunque è decorso il termine	
	breve per appellare.	
	Per mero scrupolo difensivo il Procuratore generale ha esaminato	
	anche i motivi di gravame ritenendoli infondati e quindi ha concluso per	
	l'inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, per il rigetto dello	
	stesso, con conferma della sentenza impugnata e condanna	
	dell'appellante al rimborso delle spese del grado di giudizio.	
	5	

	Alla odierna pubblica udienza, le parti hanno esposto i rispettivi motivi chiedendone l'accoglimento.	
	DIRITTO	
	L'appello è inammissibile.	
	L'art. 178 del codice della giustizia contabile, nel disciplinare i termini per le impugnazioni, prevede ai commi primo e secondo che, in caso di notifica della sentenza di primo grado, l'appello si propone nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.	
	L'art. 180, primo comma, c.g.c. dispone poi che "l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente a una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni". Pertanto, l'appello deve essere prima notificato alle altre parti, nel termine breve di 60 gg. dalla notificazione della sentenza e poi deve essere depositato, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni, nella segreteria del giudice d'appello adito per l'iscrizione a ruolo.	
	Nella specie, come già precisato dal Procuratore generale, la sentenza di primo grado è stata ritualmente notificata all'appellante con messaggio consegnato direttamente al difensore in primo grado, avvocato Giovanni Lo Sasso, in data 13 febbraio 2024.	
	L'appello quindi, ai sensi dell'articolo 178 del codice di giustizia contabile, avrebbe dovuto essere proposto entro 60 giorni da tale data, e dunque non più tardi del 13 aprile 2024, mentre è stato notificato al Procuratore regionale soltanto il giorno 8 luglio 2024, (e depositato il	
	6	

16 luglio 2024) e quindi oltre il termine di 60 gg. dalla notifica della sentenza.

Al mancato rispetto del termine perentorio previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 178 c.g.c., consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame (in termini *ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II app. n. 260 /2022; Sez. III app., n. 50/2019; Sez. app. Sicilia, n. 213/2018).

Il carattere assorbente di tale statuizione di rito impedisce e rende comunque ultronea la trattazione nel merito dell'appello e, allo stesso tempo, giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, comma 3, ultima parte, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

Il Presidente

(Rita Loreto)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 LUGLIO 2025

p. Il Dirigente

(dr. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco